



**AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI**
Molfetta

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

PARTE GENERALE

Identificativo documento	MOG231_PG_02
Versione	ED_02
Data Approvazione	30.01.2024
Redatto da	CO.DE S.r.l.
Verificato	Dott. Filippo Vernola
Approvato	C.d.A.

REVISIONI

Versione	Data	Contenuto
REV_1		Aggiornamento
REV_2		Aggiornamento a seguito delle modifiche apportate al D.lgs. 231/01 dal: - D.L. 05 gennaio 2023 n. 3 "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale"; - D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

		<i>transfrontaliere</i>"; - D.L.gs. 10 marzo 2023 n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"; - D.L. 13 giugno 2023 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 n. 103 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"; - D.L. 10 agosto 2023 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 09 ottobre 2023 n. 137 (c.d. Decreto Giustizia), "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione".
--	--	--



1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.....	4
1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità da reato	6
1.3 La normativa anticorruzione ed il sistema di prevenzione ivi contemplato	8
1.4 La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 degli Enti Pubblici e la prevenzione della corruzione ex l.n. 190/2012 – La Delibera ANAC n. 1134 08.11.2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”	10
2. NATURA ED ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI.....	14
2.1 La natura dell’Ente e le sue attività.....	14
2.2 Analisi del contesto	16
2.1.1 Il contesto esterno in cui opera l’Azienda Servizi Municipalizzati	16
2.1.2 Il contesto interno. L’assetto organizzativo e le attività dell’Ente	20
3. ADOZIONE DEL MODELLO E DELLA APPOSITA SEZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELL’”ASM MOLFETTA”	21
3.1 Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello	21
3.2 La metodologia seguita nella costruzione del Modello	23
3.3 Gli esiti dell’analisi e valutazione dei rischi – I processi aziendali a rischio reato individuati ex D.lgs. 231/2001 e l.n. 190/2012	25
3.4 Funzione del Modello	43
3.6 Struttura del Modello	46
3.6.1. La Sezione Anticorruzione e Trasparenza	47
3.7 Aggiornamenti normativi.	49
3.8 Le Linee Guida Confindustria 2021.....	60
4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA E IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA.....	61
4.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza	61



4.2 Requisiti.....	62
4.3 Nomina, durata e revoca.....	63
4.4 Compiti ed attribuzioni.....	64
4.4.1 Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto	64
4.4.2 Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto	66
4.5 Poteri	66
4.5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni	67
4.5.2 Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi... ..	67
4.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	67
4.7 Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale	68
4.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	68
4.9 Il R.P.C.T. e i rapporti con l'ODV	68
5. IL WHISTLEBLOWING.....	71
5.1 Ambito applicativo oggettivo	72
5.2 Ambito applicativo soggettivo	74
6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	78
6.1 Formazione del personale.....	78
6.2 Informativa a collaboratori e partner.....	79
6.3 Contenuti della formazione ed informazione.....	79
6.4 Formazione ed informazione in materia di whistleblowing.....	80
6.4.1. Obblighi di formazione	80
6.4.2. Obblighi informativi	81



1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (nel prosieguo anche *"Decreto"*), emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 e recentissimamente modificato come meglio descritto nel par. 3.6 *"Aggiornamenti normativi"*, ha introdotto nell'ordinamento italiano (ratificando e dando esecuzione ai seguenti Atti internazionali: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e suo primo Protocollo sottoscritto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, sottoscritta a Bruxelles il 29 novembre 1996; Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione europea, sottoscritta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, sottoscritta a Parigi il 17 dicembre 1997) un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto e sussiste anche nel caso in cui uno dei reati previsti dal Decreto (detti anche reati presupposto) venga commesso nella forma del tentativo.

In questa ipotesi è, tuttavia esclusa, ai sensi dell'articolo 26 la punibilità dell'Ente che *"impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*.

La ratio della disciplina di cui al D.lgs. n. 231 del 2001 risiede nell'estensione della responsabilità da reato agli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del fatto penalmente illecito.

Venendo alle conseguenze connesse all'accertamento di siffatto tipo di responsabilità, la richiamata normativa prevede sia sanzioni pecuniarie (art. 10) che sanzioni interdittive (art. 13).

Tra queste ultime, considerate le più gravi per le conseguenze in grado di provocare nei confronti dell'Ente, si annoverano:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;



e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È, inoltre, prevista la confisca, anche per equivalente, del profitto o del prodotto del reato (art. 19).

Ancora, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interdizione dell'attività dell'ente, può essere disposta –in luogo dell'applicazione della sanzione- la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorrano determinate condizioni (art. 15).

La responsabilità contemplata dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità da reato

L'articolo 6 del Decreto prevede per la società o l'Ente una forma di esonero dalla responsabilità da reato qualora dimostri che:

- a) Il proprio organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* (in seguito anche "Modello" o "Modello Organizzativo") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) Le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

d) Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, il Modello di cui alla lettera a), debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. Individuare le attività dell'Ente nello svolgimento delle quali è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
6. prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare (cfr. art. 6 modificato dal D.lgs. 24/2023 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*).

Lo stesso Decreto 231/2001 stabilisce che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di



categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità degli stessi a prevenire i reati previsti agli artt. 24 e seguenti.

1.3 La normativa anticorruzione ed il sistema di prevenzione ivi contemplato

Con la Legge 6.11.2012 n. 190, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state emanate le *"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*.

Con essa il legislatore ha introdotto una specifica normativa finalizzata a definire in modo organico e sistematico misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione.

A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo,



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

La Convenzione distingue, infatti, al suo interno le misure preventive della corruzione (capitolo II, artt. 5-14), mentre lo specifico reato è contemplato nel capitolo III, dedicato alle misure penali e al rafforzamento del sistema giuridico.

L'attenzione rivolta al sistema di prevenzione trova conferma ove si consideri che agli Stati aderenti agli accordi internazionali è richiesto il rispetto di norme di *soft law*, come emerge dai procedimenti di verifica della conformità agli impegni assunti in sede convenzionale.

In attuazione della L.190/2012 è stato approvato (Delibera n. 72 dell'11 settembre del 2013) da parte dell'allora *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche* – *Autorità Nazionale Anticorruzione* (CIVIT), oggi ANAC, il *Piano Nazionale Anticorruzione* (anche P.N.A.).

Esso si propone la finalità di fornire alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi generali e le linee guida per l'implementazione delle disposizioni anticorruzione interne, in adempimento dell'obbligo sulle stesse gravante di adottare un programma in cui fissare le modalità di controllo e di prevenzione di potenziali attività di natura corruttiva.

Detto obbligo, in particolare, spetta anche agli Enti pubblici economici ed ai soggetti a questi equiparati ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis L. 190/2012 introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il quale stabilisce che il Piano "*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini*



dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", nonché a norma del medesimo art. 1, comma 60.

Il P.N.A. è stato successivamente aggiornato dall'ANAC con:

- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione 2016",
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva del "Piano Nazionale Anticorruzione 2018"
- con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del "Piano Nazionale Anticorruzione 2019", col quale l'Autorità ha consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo;
- Delibera n.7/2023 dell'ANAC del 17.01.2023 di definitiva approvazione del PNA 2022.

1.4 La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 degli Enti Pubblici e la prevenzione della corruzione ex l.n. 190/2012 – La Delibera ANAC n. 1134 08.11.2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1 co. 2-bis l.n. 190/2012 (comma inserito dall' art. 41 co. 1 lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) “Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione".

Da una lettura congiunta della normativa anticorruzione con quella sulla responsabilità da reato degli enti si evince che anche gli Enti pubblicitici con finalità economiche e le società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni "sarebbero tenuti" all'adozione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 all'interno dei propri sistemi gestionali.

Già il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'A.N.AC. con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.

L'aggiornamento 2016 al P.N.A., adottato con delibera A.N.A.C. n. 831 del 03.08.2016, prevede -per gli enti pubblici economici- per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, che dall'art. 41 D.Lgs. 97/2016 si evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l.n 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Nei casi in cui a tali soggetti non si applichi il D.Lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i.

L'ANAC in data 24 marzo 2017 ha, inoltre, elaborato uno schema di Linee guida – relativo all' *"Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* – allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la determinazione n. 8 del 2015 alle modifiche apportate dal D. Lgs n. 97 del 2016 alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di alla L. n. 190 del 2012 e al D. Lgs n. 33 del 2013.

Dalle suddette Linee guida si evince espressamente che confermando l'impostazione della determinazione n. 8 del 2015, il D. lgs n. 97 del 2016 ha incluso gli enti pubblici economici tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, includendoli tra i soggetti tenuti ad applicare la medesima disciplina valida per



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

le pubbliche amministrazioni, "in quanto compatibile" (art. 2-bis, co. 2, lett. a) del D. Lgs n. 33 del 2013).

Inoltre, con deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, sostituite delle precedenti ma con le quali risulta confermata la precedente impostazione.

In tali Linee guida è stato preliminarmente inquadrato l'ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza delineato all'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 e all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come già accennato nella parte I del presente PNA (cfr. § 3. "Ambito soggettivo"), dal quale emerge la netta distinzione operata dal legislatore tra società in controllo pubblico ed enti di diritto privato ad esse assimilati (ove sussistano le condizioni indicate all'art. 2-bis, co. 2) e società partecipate ed altri enti di diritto privato, di cui all'art. 2-bis, co. 3.

Le Linee guida in questione hanno, tra le altre cose:

- confermato l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alle società in controllo pubblico, anche in caso di controllo congiunto ossia quando il controllo di cui all'art. 2359 c.c. è esercitato da una pluralità di amministrazioni, e alle società in house in quanto a tutti gli effetti intese come società controllate;
- previsto un elenco di attività di pubblico interesse, quali esercizio di funzioni amministrative, attività di pubblico servizio, attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

- confermato la natura integrativa al Modello 231, eventualmente adottato dall'Ente, delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- confermato il coordinamento tra RPCT e OdV, anche in fase di elaborazione delle misure di prevenzione;
- posto l'accento sull'importanza della formazione sui temi sia dell'anticorruzione che della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. 231/01;
- Avvalorato l'utilità di adozione di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- Previsto che lo stesso soggetto possa ricoprire sia il ruolo di RPCT che di RT escludendo, però, che il RPCT possa far parte dell'OdV.

Non da ultimo, si colloca in una linea di continuità con i precedenti P.N.A. adottati dall'A.N.A.C., anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera n.1.064 del 13 novembre 2019: le Pubbliche Amministrazioni così come individuate nell'art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono tenute ad adottare misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001. (cfr. pp. 13,14,15 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019).

2. NATURA ED ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

2.1 La natura dell'Ente e le sue attività

L'Azienda Servizi Municipalizzati Molfetta S.r.l. (d'ora innanzi anche solo "Azienda", o "Ente") è stata costituita il 1 settembre 1965 in osservanza della legge sull'assunzione diretta dei servizi pubblici da parte dei comuni e delle province, con la denominazione di "Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana".



**AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI**
Molfetta

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

L'AMNU, originariamente costituita per la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e servizi connessi, nel territorio di Molfetta e per il trasporto delle carni macellate fresche, dal 2 gennaio 1967 si è occupata anche della gestione del servizio dei Trasporti Urbani. Ai sensi della legge n.142/90 l'AMNU è stata trasformata in azienda speciale di ente locale assumendo una propria personalità giuridica e la denominazione di "Azienda Servizi Municipalizzati", per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale e trasporti urbani. Dal 29 novembre 2001 il servizio dei trasporti urbani è stato conferito alla società Mobilità e Trasporti Molfetta SPA, costituita in osservanza delle normative di settore.

Oggi l'ASM conta un organico di oltre 100 unità, un notevole parco mezzi, un impianto di prima lavorazione e stoccaggio dei materiali rivenienti dalla raccolta differenziata, numerosi riconoscimenti per i risultati raggiunti in materia di raccolta differenziata.

Dal 2005 l'ASM è centro di selezione materiali raccolta differenziata, e dal febbraio 2006 ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001 e ISO 14000. Dal 3.9.2013, l'azienda è certificata UNI EN ISO 45001. Nel 2016 il sistema di raccolta dei rifiuti è passato da un conferimento tramite i cassonetti stradali, ad un ritiro porta a porta dei rifiuti. Il nuovo sistema ha permesso un rapido ed efficace incremento della percentuale del materiale destinato a riciclo rispetto al vecchio sistema di raccolta, raggiungendo e superando il limite del 65% previsto dalla normativa vigente.

Infine, l'Azienda fornisce ai privati servizi a pagamento quali:

- Bonifica di aree;
- Derattizzazione e disinfestazione;



- Trasporto acque;
- Smaltimento rifiuti inerti;
- Ritiro rifiuti ingombranti.

2.2 Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

2.1.1 Il contesto esterno in cui opera l'Azienda Servizi Municipalizzati

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.

Pertanto, nell'ambito dell'attività di mappatura condotta si è proceduto ad esaminare *in primis* il contesto esterno all'Ente.

Si è così, prima di tutto, circoscritto l'ambito geografico di operatività dell'Ente individuandolo nei territori della Provincia di Bari ad alto tasso di criminalità (soprattutto organizzata).

Simile dato, peraltro, assume una particolare rilevanza ai fini che in questa sede rilevano.

Ciò in quanto gli studi sulla criminalità organizzata locale hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

Secondo quanto riportato, in particolare, nella Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento riguardante *"l'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia"* nel primo semestre dell'anno 2022, emerge che *"La criminalità organizzata presente nel capoluogo barese evidenzia una struttura organizzativa di tipo camorristico. Il contesto mafioso è in continua evoluzione, destabilizzato da frequenti spaccature dovute all'ansia delle nuove leve di ritagliarsi più ampi spazi nel panorama criminale, in contrapposizione alle pretese dei vecchi boss tornati in libertà di riacquistare il loro prestigio criminale. Tali complesse dinamiche riverberano inevitabilmente sui già precari equilibri mafiosi dei clan più potenti che si contendono il predominio territoriale nel Capoluogo pugliese"*.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

Particolarmente interessante il passaggio riportato a pag. 147 secondo cui *"...tramite un sistema di aziende consorziate, l'organizzazione criminale ha sviluppato un volume di affari di circa 170 milioni di euro mediante ingenti frodi fiscali poste in essere con l'indicazione di crediti Iva fittizi scaturenti da inesistenti operazioni passive indicate nelle dichiarazioni fiscali e in assenza delle relative fatture. Gli enormi proventi illeciti sarebbero stati poi reimmessi nel circuito economico grazie al coinvolgimento della criminalità organizzata barese che avrebbe reclutato numerosissimi "fiduciari" a cui sarebbero state intestate carte di credito con le quali drenare le provviste che il sodalizio avrebbe poi reinvestito anche nel narcotraffico".*

Inoltre, *"l'operatività dei numerosi gruppi di tipo mafioso anche nella provincia barese sottende una ramificazione di intrecci criminali con i clan autorevoli del capoluogo. Le dinamiche criminali in provincia rappresenterebbero l'immagine speculare degli assetti metropolitani e, sebbene si riscontrino lo stesso dinamismo e le stesse rivalità, talvolta in provincia i gruppi sarebbero in grado anche di convivere più pacificamente in ragione di una reciproca convenienza."*

Più in generale, con riguardo alla criminalità pugliese, l'analisi dei fenomeni criminali rileva che a fronte di situazioni, tutto sommato di stallo, registrate nelle province di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto, la provincia di Foggia è risultata quella in cui, ancora una volta, il fenomeno mafioso ha manifestato le forme più acute di violenza e aggressività. Tra le iniziative adottate, particolarmente significativa è stata l'attivazione della Sezione Operativa della DIA di Foggia (inaugurata il 15 febbraio 2020).

Di particolare rilievo sono, quindi, gli aspetti che attengono alle irregolarità nella gestione delle procedure di affidamento dei servizi che, nella generalità dei casi, si concretizzano in forme di controllo nella fase di presentazione alle



**AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI**
Molfetta

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

gare, nella presenza all'interno delle compagini societarie delle aziende assegnatarie di soggetti direttamente legati alla criminalità e nel ripetuto affidamento degli appalti alle medesime ditte. Ciò ha trovato riscontro anche nei recenti provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali.

Peraltro, l'eterogeneità dei settori della pubblica amministrazione contaminati, in una regione come la Puglia, in cui, tra il 2018 ed il 2020, sono stati sciolti per mafia ben otto consigli comunali, danno la misura del livello d'infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Emblematiche, al riguardo, le vicende poste a fondamento della pronuncia, del 17 settembre 2019, da parte del Consiglio di Stato sullo scioglimento del consiglio comunale di Valenzano per infiltrazioni mafiose. Tra gli episodi più eclatanti posti alla base dello scioglimento, la Commissione di accesso ha evidenziato il lancio, durante la festa patronale del 2016, di una mongolfiera dedicata a un personaggio del luogo, esponente di spicco del clan PARISI, ucciso il 13 gennaio 2008. Secondo i giudici di Palazzo Spada, tale circostanza, è un "episodio centrale" nell'economia della decisione di scioglimento e non può essere minimizzato. Quella mongolfiera, secondo i giudici, ha un "significato altamente simbolico", perché fu fatta alzare in volo "alla chiusura se non al culmine della giornata di festa...Dagli atti si ricava che il volo della mongolfiera fosse stato sì programmato dal comitato organizzatore e che la famiglia...si sia offerta di "sponsorizzarlo", pagandone i costi, in cambio della possibilità di scegliere la scritta", nella quale era chiaro il riferimento al defunto pregiudicato celebrato accanto al santo patrono. Inoltre, il Consiglio di Stato stigmatizza le reazioni degli amministratori locali, le cui dichiarazioni alla stampa locale sono state finalizzate a minimizzare l'accaduto o addirittura a solidarizzare con la famiglia. Insieme al caso della mongolfiera, hanno pesato sulla decisione di scioglimento numerose irregolarità amministrative rilevate nella gestione degli appalti comunali che per il Consiglio di Stato "esprimono un significato indiziario" del



condizionamento mafioso. Si va dal cantiere di lavori pubblici supervisionato da un pregiudicato per traffico di stupefacenti, parente di un consigliere comunale, a un appalto affidato con modalità piuttosto discutibili, in quanto il sorteggio - osserva la sentenza – aveva “favorito proprio una impresa già da tempo “gradita” all'amministrazione e facente capo a un soggetto con precedenti di polizia”, che aveva avuto alle sue dipendenze il fratello del pregiudicato celebrato con la mongolfiera.

I dati esaminati, pertanto, sottolineano la particolare attenzione che merita il contesto in cui opera l'ASM Molfetta che induce, di per sé, inevitabilmente ad innalzare il livello di prevenzione del relativo rischio.

2.1.2 Il contesto interno. L'assetto organizzativo e le attività dell'Ente

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

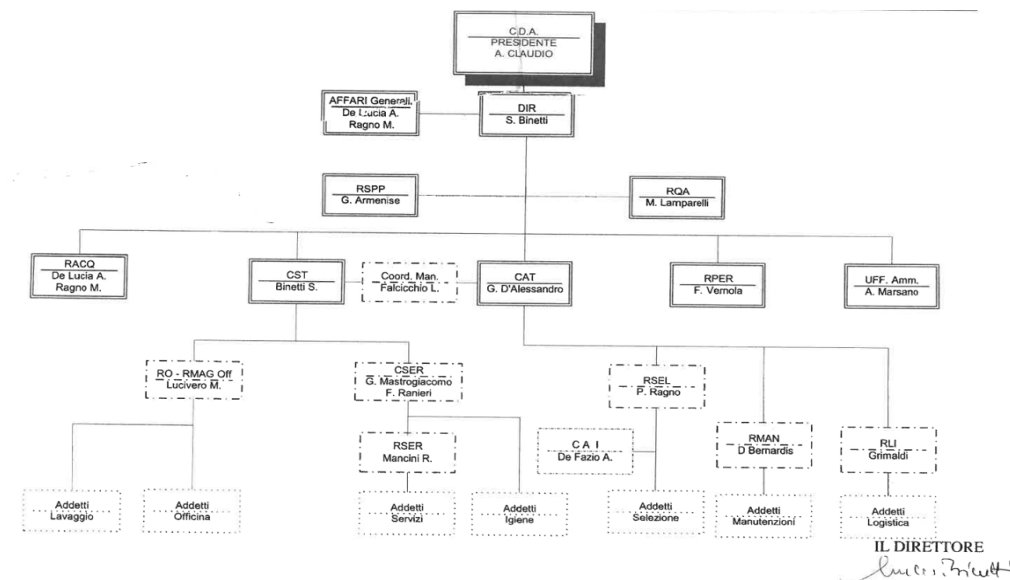
La struttura organizzativa dell'Azienda è costituita da:

- a) **Consiglio di Amministrazione** (C.d.A.);
- b) **Collegio dei revisori;**
- c) **Direttore Generale.**

Il sistema di *governance* dell'Ente è illustrato nel relativo organigramma di seguito riportato, nel quale sono rappresentate le diverse funzioni responsabili che ne caratterizzano la struttura operativa.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001 PARTE GENERALE



3. ADOZIONE DEL MODELLO E DELLA APPOSITA SEZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELL'ASM MOLFETTA

3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

L'Azienda – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine nonché del lavoro dei suoi dipendenti – ha giudicato conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto 231.

In tale ottica, l'Ente ritiene che detto Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nel suo interesse, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati sopra menzionati.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

Il documento è stato predisposto tenendo in debita considerazione, oltre alle prescrizioni del Decreto:

1. Le nuove *Linee Guida Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001* adottate a giugno 2021 e approvate dal Ministero della Giustizia;
2. Per gli aspetti connessi ai reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, le prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le indicazioni di cui alle *Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, alla relativa guida operativa dell'ottobre 2003* ed alla *British Standard OHSAS 18001:2007 o UNI 45001:2018*.

Va rilevato che il legislatore ha seguito un approccio sinergico in tema di sistemi di minimizzazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, intrecciando la disciplina prevenzionistica ex D.Lgs. 81/2008 con quella della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001. L'art. 30 co. 5 afferma, infatti, che i modelli di organizzazione e gestione adottati sulla base di alcuni sistemi di controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimenti dalla responsabilità da reato dell'ente.

3. Le *“Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, DELIBERA ANAC 1134/2017, per ciò che concerne gli aspetti connessi all'integrazione tra D.Lgs. 231/2001 e l.n. 190/2021;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

4. *UNI ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione per gli aspetti connessi ai reati in materia corruttiva;*
5. Per gli aspetti connessi ai reati tributari, le prescrizioni contenute nella circolare della Guardia di Finanza n. 0216816/2020 del 01 settembre 2020, nonché a quelle relative al *Tax Control Framework* (OECD, *preliminary version*, 2013, "Co-operative compliance: a Framework - From enhanced relationship to co-operative compliance"; OECD, 2009, "Building transparent tax compliance by banks"; OECD, 2016, "Co-operative Tax Compliance - Building Better Tax Control Framework").

3.2 La metodologia seguita nella costruzione del Modello

Nel processo di elaborazione del proprio Modello, l'Ente si è attenuto – come già detto – alle *Linee Guida Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231 del 2001* le quali delineano la fisionomia di un sistema di gestione e di controllo dei rischi che possa dirsi coerente con le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001.

In particolare, l'art. 6 co. 2 D.Lgs. 231/2001 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della disposizione si riferiscono espressamente ad alcune attività correlate ad un processo di sana e prudente gestione dei rischi.

Tale sistema, in particolare, si articola attraverso le seguenti fasi:

- a) **identificazione** dei rischi potenziali: ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231 (c.d. "mappa delle aree aziendali a rischio").



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

Per “*rischio*” si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (cfr. art. 6 co. 1 lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi;

- b) analisi dei rischi potenziali, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell'Ente, attraverso la mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- c) **valutazione** del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè, ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire -congiuntamente o disgiuntamente- su due fattori determinanti:

- i) la **probabilità** di accadimento dell'evento e
- ii) l'**impatto** dell'evento stesso.

Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente in via normativa.

Sulla base delle anzidette direttrici, il presente Modello è stato delineato mediante:



1. **L'identificazione dei rischi**, frutto di un'approfondita analisi del contesto organizzativo ed operativo aziendale volta a focalizzare i processi e le attività sensibili, e – nel contesto di queste ultime – le modalità attuative degli illeciti astrattamente configurabili nella loro esecuzione;
2. **La valutazione e la ponderazione dei rischi**, ispirato alla metodologia proposta dalla norma internazionale ISO 31000:2010 "*Gestione del rischio – Principi e linee guida*", finalizzata a stabilire – per ciascun processo individuato – il livello di esposizione all'eventualità che un reato possa essere commesso nella relativa gestione, definendo al contempo un ordine di priorità nel loro trattamento;
3. **La messa a punto** di un sistema di organizzazione, gestione e controllo dei rischi formalizzato in specifici protocolli ai quali sono state collegate apposite procedure (individuate tra quelle già esistenti perché afferenti ai sistemi di gestione adottati dall'Ente, ovvero implementate ex novo) che regolamentano le attività sensibili. In tal modo i protocolli stessi sono stati resi concretamente operativi nella realtà aziendale dell'ASM Molfetta, nell'ottica di contenere efficacemente i rischi identificati e quindi, in ultima analisi, di prevenire la commissione delle fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001.

3.3 Gli esiti dell'analisi e valutazione dei rischi – I processi aziendali a rischio reato individuati ex D.lgs. 231/2001 e l.n. 190/2012

Gli esiti della valutazione dei rischi ex D.lgs. n. 231/2001 e l.n.190/2021, ricavati dalle interviste effettuate e compendiate in un'apposita *Relazione di Analisi* facente parte integrante del Modello (**Doc. 6**), hanno condotto alla definizione organica dei processi aziendali potenzialmente a rischio reato.

L'attività ha avuto, dunque, come prima finalità quella di circoscrivere e censire le aree dell'Ente in seno alle quali si collocano i processi che possono



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

dar luogo, in via ipotetica, tanto a fenomeni di cattiva amministrazione rilevanti ex l.n. 190/2012, quanto a fenomeni criminosi potenzialmente rilevanti ex D.Lgs. 231/2001.

Nel procedere in tal senso si è partiti dallo spunto offerto dall'art. 1, comma 16 della l. n. 190/2012, e dalle indicazioni contenute nell'All. 1 PNA 2019.

Esse sono identificate nei procedimenti di:

- a) Autorizzazione o concessione;
- b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (oggi D. Lgs. 50/2016), e successive modifiche ed integrazioni;
- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Tali indicazioni, dal canto loro, sono state recepite dal P.N.A. il quale, prendendo spunto dall'appena richiamata norma dell'art. 1, comma 16 L. 190/2012, ha definito delle macro-aree che devono essere obbligatoriamente sottoposte al vaglio di ciascuna Amministrazione in sede di elaborazione del P.T.P.C.T. (cfr. tabella 3 – Elenco delle principali aree a rischio contenuta nell'ALL. 1 al PNA 2019).

Si tratta, in particolare, degli ambiti riportati nella tabella che segue.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

AREE A RISCHIO GENERALI		
AREA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
AREA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
AREA	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 - PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
AREA	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione progressione del personale)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 - PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
AREA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Incarichi e nomine	Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)



Premesso ciò, con riguardo alla specifica realtà dell'ASM Molfetta si è dovuto stabilire quali delle suddette aree siano effettivamente rinvenibili nel contesto dell'Ente e delle sue attività istituzionali e se vi siano altri settori, non contemplati nelle previsioni normative succitate ma altrettanto rilevanti nell'ottica dei rischi corruttivi ascrivibili all'Ente.

Tenuto conto delle connotazioni organizzativo-funzionali dell'Ente, oggetto di autovalutazione da parte del RPCT, oltreché della *mission* dell'Azienda si è, dunque, ricavato che nell'architettura di quest'ultimo sono senz'altro rintracciabili l'area **“Acquisizione e gestione del personale”** e quella **“Contratti pubblici”**. A queste vanno aggiunti ulteriori settori che, in considerazione delle specifiche tipologie di attività svolte dall'Ente e delle loro implicazioni con i soggetti-portatori di interessi che con lo stesso entrano in relazione, inglobano le aree *“generali”* indicate dall'Autorità.

I risultati appena riferiti sono riassunti nella seguente tabella.

NUMERO	PROCESSO
P.01	Affari Generali - Segreteria
P.02	Bilancio, Ragioneria e Contabilità
P.03	Contratti Pubblici
P.04	Erogazione Servizi – Area Tecnica
P.05	Sistemi informativi
P.06	Acquisizione e Gestione del Personale



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

NUMERO	PROCESSO
P.07	Sicurezza sul Lavoro
P.08	Gestione Ambientale
P.09	Sistemi di Gestione Aziendali

A tali processi, mediante una specifica mappatura delle Azioni a Rischio, sono stati associati gruppi di reati omogenei (ad es. "Truffa in danno dello Stato" per tutte le ipotesi previste dall'art. 24 D.lgs. 231/01) potenzialmente realizzabili nella relativa conduzione, a loro volta raccolti per macro-famiglie secondo l'elencazione che segue.

FAMIGLIE	REATI
F.1 – <u>Reati nei rapporti con la P.A.</u> Art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"	• Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) • Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) • Truffa (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) • Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
F.2 – <u>Delitti in materia informatica</u> Art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"	• Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informati-



FAMIGLIE	REATI
	ci diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.) • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
F.3 – <u>Reati in materia di criminalità organizzata</u> Art. 24-ter “Delitti di criminalità organizzata”	• Associazione per delinquere (art. 416, escluso co. 6, c.p.) • Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) • Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.) • Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso • Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) • Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) • Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)



FAMIGLIE	REATI
F.4 - <u>Concussione e corruzione</u> Art. 25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio"	• Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.) • Peculato (art. 314 co. 1 c.p.); • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'Ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla reclusione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione (riferito all'art. 318 c.p.) (art. 321 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, (riferito all'art. 319) (art. 321 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari (riferito all'art. 319-ter c.p.) (art. 321 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 riferito all'art. 319-bis c.p.) (art. 321 c.p.) • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (riferito all'art. 320 c.p.) (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione per l'esercizio della fun-



FAMIGLIE	REATI
	zione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)
	- Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) - Abuso di ufficio (Art. 323 c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
F.5 – Falsità in monete e segni distintivi	
Art. 25-bis “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”	- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) - Alterazione di monete (art. 454 c.p.) - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.) - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
F.6 – Delitti contro	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art.



FAMIGLIE	REATI
<u>l'industria ed il commercio</u> Art. 25-bis.1. "Delitti contro l'industria e il commercio"	513 c.p.) • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
F.7 – Reati societari Art. 25-ter "Reati societari"	• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) • Fatti di lieve entità in false comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.) • False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) • Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) • Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 1 e 2, d.lgs. 39/2010) • Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.) • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) • Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) • Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis,



FAMIGLIE	REATI
	co. 1, c.c.) • Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.) • False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 ex D.Lgs. 19/2023)
F.8 – <u>Terrorismo</u> Art. 25-quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”	• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) • Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) • Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) • Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.) • Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) • Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies. 1 c.p.) • Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies. 2 c.p.) • Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) • Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) • Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) • Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) • Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.) • Delitti commessi in violazione alle disposizioni di cui all'art. 2 Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 09.12.1999
F.9 – <u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u>	• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)



FAMIGLIE	REATI
Art. 25-quater.1. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"	
F.10 – <u>Delitti contro la personalità individuale</u>	• Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) • Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.) • Prostituzione minorile - Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) • Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) • Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) • Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) • Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) • Tratta di persone (art. 601 c.p.) • Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
F.11 – <u>Abusi di mercato</u>	• Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
Art. 25-sexies "Abusi di mercato"	• Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) • Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)



FAMIGLIE	REATI
<u>F.12 – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro</u> Art. 25-septies “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”	• Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.) • Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) • Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co.3 c.p.)
<u>F.13 – Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio</u> Art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”	• Ricettazione (art. 648 c.p.) • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) • Autoriciclaggio (art. 648-ter 1)
<u>F.14 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</u> Art. 25-octies.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”	• Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.) • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) • Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) • Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
<u>F.15 – Delitti in materia di diritto d'autore</u> Art. 25-novies “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”	• Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941) • Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) • Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) • Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) • Responsabilità penale relativa a trasmissioni audio-



FAMIGLIE	REATI
F.16 – Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria Art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"	visive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941) • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
F.17 – Reati ambientali Art. 25-undecies "Reati ambientali"	• Inquinamento ambientale (art. 452 - bis c.p.) • Disastro ambientale (art. 452 - quater c.p.) • Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 - quinquies c.p.) • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 - sexies c.p.) • Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) • Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) • Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) • Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006) • Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) • Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006) • Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006) • Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006) • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006) • Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006) • Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs.



FAMIGLIE	REATI
	152/2006) • Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992) • Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993) • Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007) • Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007) • Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)
F. 18 – <u>Impiego di immigrati irregolari</u> Art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”	• Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)
F. 19 – <u>Razzismo e xenofobia</u> Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia	• Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (art. 3, co. 3-bis, l. n. 654 del 1975)
F.20 – <u>Reati Transnazionali</u> Art. 10 L. 146/2006	• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) • Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973) • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990) • Traffico di migranti (Art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (377-



FAMIGLIE	REATI
	bis c.p.)
	Favoreggiamento personale (378 c.p.)
F.21 – Reati Sportivi Art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (artt. 1 e 4 l.n. 401/1989)
F.22 – Reati Tributari Art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”	- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000); - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000); - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000); - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000) - Omessa dichiarazione (art.5 D.lgs. 74/2000) - Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000)
F.23- Contrabbando 25-sexiesdecies	- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); - Contrabbando nelle zone extra - doganali (art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); - Contrabbando per indebito uso di merci



FAMIGLIE	REATI
	importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); • Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43).
F.24 – Delitti contro il patrimonio culturale 25-septiesdecies	• Furto di beni culturali (art. 518 – bis c.p.); • Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 – ter c.p.); • Ricettazione di beni culturali (art. 518 – quater c.p.); • Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 – octies c.p.); • Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 – novies c.p.); • Importazione illecita di beni culturali (art. 518 – decies c.p.); • Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 – undecies c.p.); • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 – duodecies c.p.); • Contraffazione di opere d'arte (art. 518 – quaterdecies c.p.).
F.25 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e	• Riciclaggio di beni culturali (art. 518 – sexies c.p.); • Devastazione e saccheggio di beni culturali e



FAMIGLIE	REATI
saccheggio di beni culturali e paesaggistici 25 - duodevices	paesaggistici (art. 518 – terdecies c.p.)

Sempre in base all'analisi condotta è stato quindi possibile individuare le Famiglie di Reato potenzialmente riconducibili ai vari Processi aziendali:

PROCESSI	FAMIGLIE DI REATI
P.01 – Affari generali - Segreteria	• Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24-bis – Delitti in materia informatica; • Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata; • Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25-ter – Reati societari; • Art. 25-quater – Terrorismo; • Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale; • Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; • Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio; • Art. 25 octies.1- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; • Art. 25-decies – Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria; • Art. 10 L. 146/2006 – Reati Transnazionali; • Art. 25 - quinquiesdecies – Reati Tributari.
P.02 – Bilancio, Contabilità e Ragioneria	• Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata; • Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25-ter – Reati Societari; • Art. 25-quater – Terrorismo; • Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio; • Art. 25 octies.1- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; • Art. 25-decies – Dichiarazioni Mendaci



PROCESSI	FAMIGLIE DI REATI
	all'Autorità Giudiziaria; • Art. 10 L. 146/2006 – Reati Transnazionali; • Art. 25 - <i>quiquiesdecies</i> – Reati Tributari.
P.03 – Contratti Pubblici	• Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata; • Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25-ter – Reati societari; • Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; • Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio; • Art. 25 octies.1- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; • Art. 25-novies – Delitti in materia di diritto d'autore; • Art. 25-undecies – Reati ambientali; • Art. 10 L. 146/2006 – Reati Transnazionali; • Art. 25 - <i>quiquiesdecies</i> – Reati Tributari.
P.04 – Erogazione Servizi – Area Tecnica	• Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata; • Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; • Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio; • Art. 25 octies.1- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; • Art. 25-undecies – Reati ambientali; • Art. 10 L. 146/2006 – Reati Transnazionali; • Art. 25 - <i>quiquiesdecies</i> – Reati Tributari.
P.05 – Sistemi Informativi	• Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art.24-bis – Delitti in materia informatica; • Art. 25 octies.1- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; • Art. 25-novies – Delitti in materia di diritto d'autore.
P.06 – Acquisizione e Gestione del Personale	• Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata; • Art. 25 – Concussione e corruzione;



PROCESSI	FAMIGLIE DI REATI
	• Art. 25-ter – Reati societari; • Art. 25-<i>quinqies</i> – Delitti contro la personalità individuale; • Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; • Art. 25-<i>duodecies</i> – Impiego di immigrati irregolari; • Art. 25-<i>terdecies</i> – Razzismo e xenofobia; • Art. 10 L. 146/2006 – Reati Transnazionali; • Art. 25- <i>quinqiesdecies</i> – Reati Tributari.
P.07 – Sicurezza sul Lavoro	• Art. 24- Reati nei rapporti con la P.A.; • Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
P.08 – Gestione Ambientale	• Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25-<i>undecies</i> – Reati ambientali; • Art. 25 – <i>quinqiesdecies</i> – Reati Tributari.
P. 09 – Sistemi di Gestione Aziendali	• Art. 25 – Concussione e corruzione; • Art. 25-<i>undecies</i> – Reati ambientali; • Art. 25 – <i>quinqiesdecies</i> – Reati Tributari.

Al contempo si è proceduto a valutare i rischi reato secondo la metodologia dettagliatamente riportata nella citata Relazione di Analisi dei Rischi in modo da stabilire, oltre che le aree aziendali esposte alla possibilità di commissione di illeciti, anche il grado di esposizione a detta possibilità.

3.4 Funzione del Modello

Scopo del Modello organizzativo è la costruzione di un sistema, strutturato ed organico, di procedure ed attività di controllo che sia funzionale all'esigenza di prevenire la commissione di quelle fattispecie di reato contemplate nel D.lgs. n. 231/2001 e considerate astrattamente configurabili nello svolgimento delle attività tipiche dell'Ente.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

Mediante l'individuazione delle aree a rischio e la conseguente adozione dei relativi Protocolli di Controllo interno e delle relative Procedure che li attuano (detti anche, nell'insieme, Punti di Controllo), il Modello si propone di predisporre un sistema strutturato ed organico, che ha il fine di consentire all'Ente di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati nei processi stessi.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

1. Il **Codice Etico**, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ASM Molfetta, in relazione ai rischi-reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili;
2. L'adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l'impiego di strumenti (organigramma aziendale, procedure, reportistica, ecc.) idonei a soddisfare le esigenze di:
 - Conoscibilità dei meccanismi organizzativi dell'Azienda;
 - Formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna area aziendale;
 - Chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate, e delle conseguenti *linee di riporto*;
 - Chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni.

Il sistema di controllo preventivo deve, quindi, ispirarsi ai principi in grado di garantire:

1. **Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione**, con particolare riferimento a quelle esposte a rischio.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:

- Alle principali fasi dell'operazione;
- Alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
- Ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni.

2. **Separazione delle funzioni**, con l'obiettivo di far sì che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma che vi sia una netta differenziazione, all'interno di ciascuno di esso, tra il soggetto che lo intraprende, quello che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla;
3. **Individuazione** – anche attraverso il richiamo a procedure e dei regolamenti aziendali adottati dall'ASM Molfetta – **di modalità di gestione delle risorse finanziarie** che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
4. **La definizione di poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;
5. **L'adozione di un sistema disciplinare** specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
6. **La formazione e l'informazione** rispetto alle attività che presentano rischi;
7. **L'attribuzione all'ODV di specifici compiti di vigilanza** sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
8. **L'adozione di principi etici**: l'azienda deve diffondere all'interno dell'organizzazione, e nei confronti di tutti gli *stakeholder*, una tavola dei principi, impegni e responsabilità etici a cui essa ispira la sua attività e delle corrispondenti condotte richieste ai destinatari. La scelta dei principi etici deve trovare una corrispondenza nelle fattispecie di reato



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

previste dal D.lgs. n. 231/2001. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di autonoma previsione.

3.6 Struttura del Modello

Il presente Modello si articola nei seguenti documenti:

1. **Parte Generale** – che introduce il sistema 231, ne indica la metodologia di realizzazione, istituisce l'Organismo di Vigilanza (ODV) e detta le linee guida per la formazione in materia;
2. **Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025**, che costituisce parte integrante del "MOG 231";
3. **Parte Speciale** – predisposta in relazione ai diversi processi a rischio reato nella quale per ognuno di essi sono individuate le attività che lo compongono alle quali sono associati i protocolli preventivi dei reati realizzabili e le procedure che li attuano;
4. **Codice Etico e di comportamento** – contenente i principi che regolamentano le attività sensibili;
5. **Sistema Disciplinare** – nel quale sono regolamentate le misure adottabili nei confronti di chiunque, tenuto al rispetto del modello, ne violi i contenuti;
6. **Analisi dei Rischi** – nella quale sono espresse le evidenze delle attività condotte per la definizione del Modello ex D.lgs. n. 231/2001, oltre che i documenti che ne attestano i risultati (Mappatura delle Aree, livelli di rischio riscontrati, ecc.);

ALL. 1 Rappresentazione delle funzioni, dei macro-processi e dei processi dell'ASM Molfetta;

ALL. 2.1 Mappatura dei processi e Trattamento dei rischi;

ALL. 3 Piano triennale per la trasparenza e l'integrità – 2023-2025.



3.6.1. La Sezione Anticorruzione e Trasparenza

L'Ente, pertanto, in considerazione delle attività di pubblico interesse svolte, ha inteso:

- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e quindi dotarsi di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato con la Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione che sia anche Responsabile della Trasparenza;
- Adottare un Piano della Trasparenza;
- Adempiere agli obblighi di pubblicazione relativi all'organizzazione dell'Ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
- Assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati, documenti e informazioni non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e alla totalità delle attività svolte.

La Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, da adottarsi mediante approvazione dell'Organo di Indirizzo Politico entro il 31 gennaio di ogni anno è stato predisposto ed aggiornato dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPC).

Lo stesso è stato indicato anche quale Responsabile della Trasparenza (RT) conformemente alle previsioni normative in materia, le quali prevedono ormai che le due funzioni siano unificate nella stessa persona (art. 1, co. 7 L. 190/2012 sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97).

Del resto, la stretta interconnessione tra la materia dell'anticorruzione e quella della trasparenza emerge da più parti.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

Già, infatti, la versione originaria del D. Lgs. 33/2013, avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, pone come punto fermo quello della rilevanza del principio di trasparenza nell'ottica di garantire una buona amministrazione (art. 1, comma 2).

Ancor più oggi, a seguito delle importanti modifiche introdotte a siffatto decreto dal D.Lgs. 97/2016, la compenetrazione tra i due ambiti è corroborata dalla previsione – a fronte della soppressione esplicita di ogni riferimento al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – dell'obbligo da parte di ciascuna amministrazione di indicare, in *“un'apposita sezione”* del P.T.P.C., *“i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi”* delle disposizioni sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 10, co. 1).

Non è, quindi un caso che la versione del P.N.A., triennio 2016-2018, abbia espressamente stabilito che *“l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del P.T.P.C. come “apposita sezione”. Secondo l'ANAC, invero, questa “deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni”* (par. 4, pag. 15).

Ciò posto, ne deriva che il Piano Triennale debba essere concepito come un sistema integrato contemplante sia le misure anticorruzione che quelle relative alla trasparenza, da definirsi, proprio come il presente documento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).

L'approvazione e l'attuazione della Sezione Speciale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza risponde all'obiettivo dell'Azienda di rafforzare i



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

principi di legalità, correttezza e trasparenza per evitare e/o rimuovere comportamenti che favoriscano logiche clientelari nella gestione delle attività svolte. Lo sviluppo di precise procedure costituisce lo strumento più adatto a perseguire l'obiettivo suddetto, promuovendo nel contempo l'efficiente funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'Ente nei confronti dei suoi molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT ha inteso favorire l'attuazione di comportamenti ispirati all'etica della responsabilità in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Successivamente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1 co. 2-bis (comma inserito dall' art. 41 co. 1 lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) L. N. 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione nella versione aggiornata approvata dall'ANAC con delibera n. 831 del 3.8.2016, nonché dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione *“per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* di cui alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 (aggiornate nel 2017 e approvate definitivamente con delibera n. 1134 dell'8.11.2017), l'ASM Molfetta ha inteso procedere all'adozione del Modello di organizzazione e di gestione conforme al D.Lgs. n. 231/2001, integrato – mediante apposita sezione – con le misure anticorruzione ex co. 2-bis art. 1 l.n. 190 del 2012.

3.7 Aggiornamenti normativi.

È utile segnalare come la normativa di riferimento, appunto il D. Lgs. 231 del 2001, sia stata novellata di recente -nel corso del 2023- attraverso importanti interventi legislativi che hanno impattato sul testo del decreto, modificandolo.



Un primo intervento normativo si è avuto con il D.L. 05 gennaio 2023 n. 3 *"Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale"*.

Con tale decreto, c.d. *"salva ILVA"*, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17, sono state inserite nel decreto 231 nuove misure atte a tutelare le imprese c.d. di interesse strategico nazionale, dalla possibile applicazione di misure interdittive tali da pregiudicarne l'operatività e da avere riflessi significativamente negativi sull'occupazione e sull'interesse economico nazionale. L'art. 5 del D.L. 2/2023, infatti, ha apportato diverse modifiche al testo del D.lgs. 231/01.

Invero, la riforma è intervenuta sull'**art. 15 "Commissario Giudiziale"** del D.lgs. 231/01, che disciplina i casi in cui la sanzione interdittiva tale da comportare l'interruzione dell'attività comminata a carico dell'ente possa essere sostituita dalla applicazione di un commissariamento giudiziale dell'impresa. Alle due preesistenti condizioni applicative, ossia quelle di cui alla lettera a), con riguardo all'ente che svolge attività di pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione sia passibile di provocare un grave pregiudizio alla collettività, ed alla lettera b) per i casi in cui l'interruzione dell'attività svolta dall'ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è stata aggiunta una terza casistica alla lettera b-bis) relativa alle ipotesi in cui l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 D.L. 03 dicembre 2012 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

La nuova disposizione precisa altresì che, nel caso di imprese che, a seguito della verifica di reati che abbiano dato luogo all'applicazione della sanzione interdittiva, siano state ammesse all'amministrazione straordinaria (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187), la prosecuzione



dell'attività è comunque affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

La *ratio* dell'intervento normativo è improntata a garantire l'accesso al commissariamento, in luogo della possibile applicazione della sanzione interdittiva (passibile di precludere la prosecuzione dell'attività produttiva ed operativa), alle realtà imprenditoriali di tipo industriale dichiarate di interesse strategico nazionale.

La riforma ha altresì previsto l'inserimento di un nuovo comma in calce all'**art. 17 "Riparazione delle conseguenze del reato"**. Ed invero, il nuovo comma 1-bis dell'art. 17 presenta una fondamentale clausola di esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive. Più specificamente, la norma prevede che non possano essere comunque mai applicate sanzioni interdittive a carico dell'ente allorché sia appurato che le stesse possano pregiudicare la continuità di azione di stabilimenti industriali, o anche solo di parti di essi, che siano dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 D.L. 03 dicembre 2012, n. 207. La norma detta, però, una ulteriore condizione ai fini dell'attivazione della clausola di esclusione: l'ente deve aver rimediato alle carenze organizzative che hanno favorito la verifica dell'illecito, e ciò mediante l'adozione e la concreta attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi. L'ultimo capoverso, inoltre, introduce uno schema presuntivo, secondo il quale il modello organizzativo può dirsi sempre idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi allorché, nell'ambito della procedura atta al riconoscimento strategico nazionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le *"esigenze di continuità dell'attività produttiva"* e quelle legate alla salvaguardia dell'occupazione e alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.



Inoltre, il D.L. 2/2023 ha previsto il collocamento di un ultimo periodo in calce all'**art. 45 co. 3 "Applicazione delle misure cautelari" D.lgs. 231/01**, in materia di misure cautelari. Il nuovo periodo va ad integrare la già esistente disposizione, secondo la quale, in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva il giudice ha la facoltà di optare per la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15, per un periodo di tempo pari alla durata della misura cautelare stessa.

Il nuovo ed ultimo periodo dispone che: *"La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231"*.

Infine, il Decreto in esame ha aggiunto il nuovo **comma 1-ter all'art. 53 del Decreto 231 "Sequestro preventivo"**, il quale dispone che nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, debba farsi applicazione dell'art. 104-bis co. 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Dette disposizioni sono state parimenti introdotte tramite il Decreto c.d. "salva ILVA", e dispongono, rispettivamente:

- co. 1-bis.1 che il Giudice, nel caso in cui il sequestro coinvolga stabilimenti industriali, parti di essi, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, debba disporre la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario. La norma dispone altresì che il Giudice, qualora sia necessario al fine di realizzare il bilanciamento tra le esigenze di continuità produttiva ed i beni giuridici posti a rischio di pregiudizio, può dettare le prescrizioni



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

necessarie, tenendo anche in considerazione quanto già disposto tramite i provvedimenti amministrativi adottati, per il medesimo fine, dalle autorità competenti. La norma, tuttavia, ha previsto altresì che tali disposizioni non possano trovare applicazione qualora dalla prosecuzione dell'attività possa potenzialmente derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che non sia evitabile tramite alcuna prescrizione. La normativa dispone altresì che il Giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale siano state adottate misure per tramite delle quali si sia ritenuto realizzabile il corretto bilanciamento tra le esigenze di attività produttiva e quelle legate alla salvaguardia di occupazione, salute e sicurezza, salute, ambiente, e altri beni giuridici eventualmente lesi dagli illeciti oggetto della contestazione a carico dell'ente.

- co. 1-bis.2, che nel caso in cui tramite i provvedimenti di cui al comma 1-bis.1 il Giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività ovvero negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro disposto precedentemente, ed abbia fatto ciò nonostante, nel corso della procedura di riconoscimento della caratteristica di stabilimento di interesse strategico nazionale, fossero state applicate misure di bilanciamento, la facoltà di impugnare la decisione ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. spetti anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy ed al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'eventuale appello avverso il provvedimento decide il Tribunale di Roma in composizione collegiale.



Un secondo intervento normativo si è avuta col **D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19** recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 marzo 2023.

Con tale intervento normativo, è stato inserito un nuovo reato presupposto nella disciplina del D.lgs. 231/01 prevedendo l'inserimento di un nuovo illecito nel novero dei *“Reati societari”* ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.

In particolare, il Decreto, all'art. 55 comma 1 lett. c) prevede che dopo la lettera s-bis) dell'art. 25-ter sia inserita la **lett. s-ter)** *“per il delitto di **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121**”*. La nuova fattispecie di reato (cfr. art. 54 *“False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”* D.Lgs. 19/2023) punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. *“certificato preliminare”* e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato.

Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge, quindi, –al successivo art. 55– la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente. L'art. 25-ter viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal codice civile sia *“da altre leggi*



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

speciali", sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-ter), sede del nuovo reato presupposto, a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1.

La tendenza ad adottare una visione sempre più unitaria e attenta ai profili 231 si conferma al successivo art. 30 del D.Lgs. n. 19/2023, in cui si prevede che quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato membro, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, tramite le relative certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti. Tra i debiti da considerare vanno inclusi altresì le sanzioni amministrative da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ex Decreto 231, certificate secondo le risultanze dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Un **terzo intervento normativo** si è avuto con il **D.L.gs. 10 marzo 2023 n. 24**, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Tale normativa, abrogando completamente la precedente disciplina, racchiude in un unico testo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.

Le regole, indirizzate a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, hanno l'obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'integrità dell'ente. La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l'istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

È indubbio, quindi, l'impatto che tale nuova modalità di gestione delle segnalazioni ha avuto sul sistema dei controlli interni e sugli assetti organizzativi delle imprese, nonché sui modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001.

Per ciò che concerne i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ex D.lgs. 231/2001, il nuovo decreto ha abrogato l'originaria normativa prevista abrogando i commi 2-ter e 2-quater art. 6 D.Lgs. 231/2001 e sostituendo il comma 2-bis. Il nuovo comma prevede, infatti, che *"I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"*.

Altro intervento normativo si è avuto con il **D.L. 13 giugno 2023 n. 69** convertito, con modificazioni, dalla **legge 10 agosto 2023 n. 103** recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"*.

Con tale novella, al D.Lgs. 231/2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. all'articolo 19 (**Confisca**), dopo il comma 2 è stato aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

- b) all'articolo 53 (**Sequestro preventivo**), comma 1-ter, le parole: "commi 1-bis.1 e 1-bis.2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies".

Ulteriore rilevante intervento normativo si è avuto con il **D.L. 10 agosto 2023 n. 105**, convertito con modificazioni dalla **legge 09 ottobre 2023 n. 137** (c.d. Decreto Giustizia), "*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione*".

In sede di conversione, il legislatore ha ampliato il catalogo dei reati presupposto intervenendo sugli articoli:

- 24 "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*",
- 25-octies¹. "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*"

In particolare, la Legge di conversione ha introdotto all'art. 24 le fattispecie di reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). Entrambe le fattispecie, quindi, sono volte a tutelare il buon andamento della P.A. rispetto a condotte fraudolente che impediscano o alterino la regolare procedura di una



gara (art. 353 c.p.), o, ancor prima, il procedimento che porta alla realizzazione di un bando (art. 353-bis c.p.).

L'Art.25-octies.1 *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"* è stato stravolto sia nella rubrica che è diventata *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori"* sia nel testo con l'inserimento del reato di *Trasferimento fraudolento di valori* (Art.512-bis c.p.) mediante l'inserimento del comma 2-bis (che fa ora riferimento alla commissione del nuovo reato ex art. 512-bis c.p.) e la modifica del comma 3 (che fa ora riferimento ai casi di condanna per uno dei delitti di cui all'articolo).

Inoltre, gli emendamenti apportati in sede di conversione hanno mirato a rafforzare gli strumenti di natura penale a tutela dell'ambiente: l'Art.25-undecies *"Reati ambientali"* ha visto modificati i reati di inquinamento ambientale (Art.452-bis c.p.) e disastro ambientale (Art.452-quater).

Altri interventi normativi che hanno inciso -sia pur in maniera indiretta- sull'impianto del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **I.n. 05 maggio 2023 n. 50** di conversione, con modificazioni, del **D.L. 10 marzo 2023, n. 20** recante *"Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare"* (cosiddetto Decreto Cutro).

Il provvedimento ha stabilito disposizioni sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Le modifiche introdotte dal D.L. 20/2023 hanno interessato, tra l'altro, alcuni articoli del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e*



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

norme sulla condizione dello straniero" (T.U. Immigrazione) richiamati nell'art. 25-duodecies *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*.

In particolare, l'art. 8 del D.L. 20/2023 ha modificato l'art. 12 c.1 e c.3 (quest'ultimo richiamato dal D.lgs. 231/01) del T.U. Immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina.

- **D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36** *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, c.d. *"Nuovo Codice dei contratti pubblici"* prevede una nuova regolamentazione delle cause d'esclusione.

L'originario Codice appalti (cfr. D.Lgs. 163/2006) annotava, all'art. 38, i c.d. *"Requisiti di ordine generale"* che poi, al successivo Codice (cfr. D.Lgs. 50/2016), erano denominati *"Motivi d'esclusione"* (art. 80).

Nel nuovo Codice è stata eseguita un'opera di razionalizzazione e semplificazione distinguendo, fra le cause d'esclusione dovute alla carenza di requisiti d'ordine generale (o *"di moralità"*), quelle:

- ✓ automatiche (art. 94), in presenza delle quali la Stazione appaltante non gode di alcuna discrezionalità e deve comminare l'estromissione del candidato;
- ✓ non automatiche (art. 95), in presenza delle quali spetta invece alla P.A. valutare l'incidenza e rilevanza di quanto accertato ai fini della partecipazione alla gara e,



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

tra queste fattispecie, ha annoverato anche il caso del
"grave illecito professionale" (art. 98).

In tale contesto, ciò che rileva è che, tra le cause d'esclusione automatiche, risulta inserita un'importante novità rappresentata dal fatto che, tra i soggetti nei confronti dei quali rilevano determinati provvedimenti è stato inserito anche *"l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (comma 3, lett. a")*.

Inoltre, al successivo comma 5 del medesimo art. 94, risulta che sono altresì esclusi *"l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (cfr. lett. a co. 5)*.

Terza (ed ultima) rilevante novità è poi contenuta all'art. 98 *"Illecito professionale grave"* che configura detta fattispecie anche in presenza di una *"contestata o accertata commissione [...] di reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* (art. 98, comma 3, lett. h) punto 5).

3.8 Le Linee Guida Confindustria 2021.

Le nuove *"Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* adottate da Confindustria nel giugno 2021, prendono in considerazione il quadro delle novità legislative e giurisprudenziali intervenute a seguito della revisione del marzo 2014.

A tal proposito va rilevata l'opportuna considerazione -ivi descritta- dell'adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, con uno specifico approfondimento in materia di *compliance* fiscale.



Viene altresì confermata la finalità delle Linee Guida, predisposte per *“orientare le imprese nella realizzazione dei modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative. Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice”*.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del Decreto, nel ricollegare l'esonero da responsabilità dell'ASM Molfetta all'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione degli illeciti contemplati agli artt. 24 e seguenti, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso proponendone anche l'aggiornamento all'occorrenza.

Tale organismo (Organismo di Vigilanza detto anche ODV), inoltre, per essere in linea con le previsioni normative di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, deve essere caratterizzato da:

1. **Autonomia ed indipendenza**, vale a dire terzietà rispetto alle attività ed alle funzioni aziendali da esso controllate; l'ODV, infatti, deve essere garantito da ogni possibile forma di interferenza e/o di condizionamento



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

od opera di qualunque organo o funzione dell'Ente (e, in particolare, dall'organo dirigente);

2. **Professionalità**, che equivale al possesso di comprovate e specifiche competenze in materia di D.Lgs. n. 231 del 2001, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni di vigilanza e controllo ad esso attribuite, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale;
3. **Continuità d'azione**, ovvero costanza nella vigilanza in ordine al rispetto del Codice Etico, del Modello e delle procedure ad esso riferibili, nonché nell'assicurarne il periodico aggiornamento.

4.2 Requisiti

La nomina a componenti dell'Organismo di Vigilanza dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta e la durata in carica nella funzione sono subordinate:

- a) Al possesso di requisiti di onorabilità analoghi a quelli necessari per la nomina degli amministratori dell'Ente;
- b) All'assenza di cause di incompatibilità e di motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio;
- c) Alla dimostrazione di capacità professionali adeguate al ruolo da ricoprire, con particolare riguardo alla conoscenza della materia di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, alle modalità di commissione dei reati, ai sistemi di gestione e controllo aziendali.

* * *

- a) Con riferimento all'onorabilità i componenti dell'ODV non devono essere stati condannati:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

- 1) Con sentenza (anche non definitiva) di condanna o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01;
 - 2) Con sentenza (anche non definitiva) che preveda una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- b) Con riguardo all'incompatibilità ed ai motivi di conflitto di interesse, i membri dell'ODV, dal momento della nomina e per tutta la durata in carica, non dovranno:
- 1) Rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
 - 2) Svolgere funzioni esecutive con poteri decisionali per conto dell'Ente;
 - 3) Intrattenere rapporti di affari con l'Ente tali da condizionarne l'autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni;
 - 4) Far parte del nucleo familiare dei Consiglieri di Amministrazione o di soggetti con ruolo apicale, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado e dal convivente.

La sussistenza di tali requisiti soggettivi deve essere, di volta in volta, accertata dal Presidente, che propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei componenti dell'Organismo, e ciò sia preventivamente, sia periodicamente – almeno una volta l'anno –, durante tutto il periodo di durata in carica dei componenti dell'ODV.

4.3 Nomina, durata e revoca

L'Organismo di Vigilanza dell'Azienda Servizi Municipalizzata di Molfetta è organo collegiale.



Esso è istituito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, organo cui spetta la relativa nomina.

L'ODV resta in carica tre anni e può essere rinnovato nella funzione.

Nell'ottica di garantirne la piena indipendenza ed autonomia di azione, l'ODV riporta direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui al precedente paragrafo, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è di competenza del Consiglio di Amministrazione che può disporla ove sussista una giusta causa.

È da ritenersi giusta causa di revoca dei componenti dell'ODV l'inadempimento, per dolo o colpa grave, dei doveri, dei compiti e delle attribuzioni spettanti a tale organismo ed elencati nel successivo paragrafo.

In caso di revoca o decadenza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

L'Organismo di Vigilanza decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione dell'Ente provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

4.4 Compiti ed attribuzioni

Nello svolgimento della sua attività, l'Organismo di Vigilanza – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – può avvalersi, se necessario, del supporto di altre funzioni aziendali, ovvero di consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza sono conferite le seguenti attribuzioni:

4.4.1 Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

- a) L'ODV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal Modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito dei processi a rischio, come definite nelle parti speciali del Modello.
- b) L'Organismo raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del Modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso ODV o tenute a sua disposizione.
- c) L'ODV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere dall'Ente, nell'ambito dei processi a rischio, e ne dà evidenza in una relazione scritta, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.
- d) L'Organismo, inoltre, conduce le indagini interne finalizzate ad accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, portate alla sua attenzione da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'ODV stesso.
- e) L'ODV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nei processi a rischio. A tal fine esso viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nei processi a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'ODV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'Ente al rischio di reato.



- f) L'ODV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.

4.4.2 Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto

- a) L'ODV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura dei processi a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del Modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti. A tal fine il *management* e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'Organismo le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.
- b) L'ODV verifica che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

4.5 Poteri

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ODV:

- Gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- Dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

- Si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo;
- Può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

4.5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei *report* inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta, in un apposito database del quale cura l'aggiornamento.

4.5.2 Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'ODV è supportato da una risorsa interna appositamente dedicata.

L'Organismo si avvale, inoltre, del supporto delle altre funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendano necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

4.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno con cadenza trimestrale e, in ogni caso, tutte le volte che uno dei suoi componenti ne ravvisi la necessità.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono validamente costituite con la presenza di tutti i suoi componenti.

L'ODV assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.

L'Organismo di Vigilanza adotta un apposito regolamento disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento (convocazioni, programma delle verifiche, piano della formazione ecc.).



4.7 Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale

Con riferimento all'attività di *reporting* l'Organismo di Vigilanza relaziona, mediante comunicazioni scritte al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, in merito all'esito delle verifiche svolte e alle iniziative intraprese.

L'ODV può essere consultato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Ente per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche mentre, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

Annualmente, poi, l'ODV redige una relazione scritta sulle attività svolte nel corso dell'anno e la invia al Consiglio di Amministrazione e al DG.

4.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovranno essere messi a disposizione dell'ODV i documenti attestanti le registrazioni indicate in ogni procedura contenuta nella Parte Speciale del presente Modello, le quali, a loro volta, sono documenti probanti le attività svolte da ogni Funzione responsabile delle attività a rischio.

All'Organismo di Vigilanza, inoltre, dovrà essere comunicata ogni informazione, di qualunque tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nei processi a rischio, nei termini e con le modalità che seguono.

L'ODV potrà essere contattato, anche in forma anonima, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organismo di Vigilanza dell'ASM Molfetta, Via Degli Oleifici dell'Italia Meridionale Z.A. Lotto C – 70056 Molfetta (BA), ovvero all'indirizzo e-mail dedicato.

4.9 Il R.P.C.T. e i rapporti con l'ODV



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

Secondo quanto stabilito dall'art. 1 co. 7 l.n. 190/2012 "L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39."

Il RPCT:

- redige il Piano, gli aggiornamenti annuali dello stesso e svolge i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del piano (art. 1, co. 12, lett. b) della l. n. 190/2012);
- elabora la relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14 l. n. 190/2012 e ne assicura la pubblicazione;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 15 D.lgs. n. 39 del 2013).

In applicazione dell'art. 1 co. 7 l.n. 190/2012, l'ASM Molfetta, con delibera del 22.12.2015 ha affidato il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al Dott. Ing. Silvio Maria Binetti.

Si osserva, inoltre, che il P.N.A. approvato con delibera ANAC 831/2016 ha previsto che per le società controllate e gli altri soggetti indicati all'art. 2-bis co. 2 D.Lgs. 33/2013, l'obbligo di adottare misure di prevenzione integrative del modello organizzativo e gestionale ex d.lgs. 231/2001, espressamente previsto al co. 2-bis della l. 190/2012, a seguito del recente intervento di modifica, risulta del tutto coerente con la linea interpretativa già suggerita dall'ANAC nella determinazione n. 8 del 2015. In tale determinazione, l'ANAC aveva chiarito che considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e quelle previste dalla l.n. 190/2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovevano essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

La stessa Autorità, successivamente, attraverso la delibera n. 8 novembre 2017 ha rivisto le conclusioni cui si era pervenuti in sede di adozione della determina n. 8 del 2015 e del P.N.A. 2016-2018 precisando che *"in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale.*

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. lgs n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo".



Nell'aggiornamento 2018 del PNA l'Autorità ha ribadito che è da escludere, per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, che il RPCT possa ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. (PNA 2018, pag. 13).

Ulteriori indicazioni sono state altresì fornite nel recentissimo aggiornamento al P.N.A. 2022.

5. IL WHISTLEBLOWING

Come già sopra accennato, una importante novità normativa in ambito di responsabilità amministrativa da reato, si è avuta con il **D.L.gs. 10 marzo 2023 n. 24** recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Tale normativa, abrogando completamente la precedente disciplina, racchiude in un unico testo normativo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.

La nuova disciplina sul *whistleblowing* è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei *media*. Dall'altro, è strumento per contrastare -e prevenire- la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

È indubbio, quindi, l'impatto che tale nuova modalità di gestione delle segnalazioni ha avuto sul sistema dei controlli interni e sugli assetti organizzativi delle imprese, nonché sui modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

Per ciò che concerne i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001, il nuovo decreto ha abrogato l'originaria normativa prevista abrogando i commi 2-ter e 2-quater art. 6 D.Lgs. 231/2001 e sostituendo il comma 2-bis. Il nuovo comma prevede, infatti, che *"I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"*.

5.1 Ambito applicativo oggettivo

Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 24/2023, il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sempre l'art. 1 esclude dal proprio ambito applicativo:

- a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva 2019/1037, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

- c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Ulteriori esclusioni dell'ambito applicativo sono quelle previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 1, laddove vengono escluse dalla disciplina del whistleblowing le informazioni classificate; il segreto professionale forense e medico; la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; i casi che contemplino l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica (TUPS, R.d. n. 773/31), recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 l.n. 300/1970.

Tutte ipotesi in cui, seppure sia rinvenibile la sussistenza di un interesse pubblico assimilabile a quello interessato dalla disciplina del whistleblowing, la tutela è assicurata attraverso procedure e strumenti propri della fattispecie, già riconosciuti come adeguati dall'ordinamento, nazionale ed europeo.



5.2 Ambito applicativo soggettivo

Gli Enti del settore pubblico tenuti ad applicare il D.lgs. 24/2023 sono quelli individuati nell'art. 3:

- Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co.2, del d.lgs. 165/2001;
- Autorità amministrative indipendenti;
- Enti pubblici economici;
- Organismi di diritto pubblico ossia qualsiasi soggetto, anche aventi forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- Concessionari di pubblico servizio;
- Enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- Società in house.

5.3 I canali di segnalazione

Il decreto prevede differenti modalità per poter effettuare la segnalazione.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

La trasmissione delle informazioni deve avvenire secondo un canale prioritario dedicato di segnalazione interna, e solo in via eccezionale attraverso la segnalazione esterna o con la divulgazione pubblica.

SEGNALAZIONE INTERNA

Così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, attraverso i canali di segnalazione interna i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015, attivano, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Non sono previsti particolari requisiti di forma per le segnalazioni, che possono essere validamente recepite sia quando prodotte in forma scritta, anche digitale, sia oralmente.

SEGNALAZIONE ESTERNA

Le specifiche condizioni che consentono di ricorrere alla segnalazione esterna sono previste dall'art. 6 del decreto e sono riconducibili a due ordini di ragioni:

1. inefficacia/impossibilità dell'utilizzo del canale interno, che si realizza quando al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

- a. non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto;
 - b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
 - c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
2. Ragioni d'urgenza, quando:
- a. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Onerata della predisposizione di un canale di segnalazione esterna è l'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 15, la divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

- a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

GLI STRUMENTI DI TUTELA

Sono numerose le misure previste dalla norma al fine di tutelare i soggetti segnalanti, con la duplice finalità:

- **immediata**, di preservare coloro che si attivano a tutela dell'interesse pubblico da eventuali possibili ritorsioni;
- **più ampia**, di assicurare, attraverso la garanzia della tutela delle persone segnalanti, l'efficacia dello strumento, cui sarà ragionevolmente più diffuso il ricorso, prevedendo misure di tutela delle condizioni delle persone.

Accanto all'ordinaria tutela dei dati personali (cfr. art. 13), sono previsti specifici obblighi di riservatezza, che vanno dalla segretezza della identità dei



segnalanti, ai limiti temporali della legittimità della conservazione dei dati degli stessi, per cui le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (cfr. art. 12).

Ulteriori specifiche misure sono destinate a prevedere misure di protezione (cfr. art. 16) e a rendere effettivo il divieto di ritorsione. Con riferimento a questo ultimo tipo di garanzia, l'art. 17, prevede tutta una serie di presunzioni che, nell'ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla segnalazione, fanno assumere quelle azioni come ritorsive, onerando l'autore della prova del contrario.

6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

6.1 Formazione del personale

L'ASM Molfetta promuove la conoscenza del Codice Etico e di comportamento, del Modello, dei relativi protocolli interni, delle procedure e dei loro aggiornamenti tra tutti i suoi organi dirigenti e dipendenti.

Costoro, dunque, sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.

A tal fine l'ODV, d'intesa con il DG, organizza la formazione del personale che viene articolata su livelli qui di seguito indicati:

- 1) **Personale responsabile di Funzione e per personale con funzioni di rappresentanza dell'Ente:**
 - a) Corso di formazione al momento dell'approvazione del presente Modello ed ogni volta che vengono approvate sue modifiche od integrazioni;
 - b) Corso di formazione al momento dell'assunzione dell'incarico;
 - c) Comunicazioni periodiche, anche attraverso e-mail, di aggiornamento;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001
PARTE GENERALE

- d) Incontri di formazione periodici sulle novità in materia di D.lgs. n. 231 del 2001 e sulle normative a questo riferibili.

2) Altro personale:

- a) Nota informativa interna al momento dell'approvazione del presente Modello ed ogni volta che vengono approvate sue modifiche od integrazioni;
- b) Informativa in sede di assunzione per i neoassunti;
- c) Comunicazioni di aggiornamento.

6.2 Informativa a collaboratori e partner

L'Azienda promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partner*, i consulenti, i collaboratori, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, sulle politiche e sulle procedure che l'Ente ha adottato in attuazione del presente Modello, nonché sui testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dallo stesso, e delle quali verrà richiesta espressa accettazione.

6.3 Contenuti della formazione ed informazione

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti all'Ente dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.



6.4 Formazione ed informazione in materia di whistleblowing

ASM Molfetta al fine di garantire una gestione consapevole, accurata e professionale delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023, mira a sensibilizzare - anche attraverso un'attività di formazione e informazione- i soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione.

A tal fine:

- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione devono ricevere una specifica formazione relativa alla gestione del canale;
- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione mettono a disposizione della persona segnalante informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.

6.4.1. Obblighi di formazione

La formazione del personale che gestisce il canale di segnalazione è di fondamentale importanza per assicurare che le segnalazioni ricevute siano trattate in maniera adeguata e in conformità alle disposizioni applicabili.

A tal fine, è opportuno che il personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione riceva un'adeguata formazione in relazione ai relativi argomenti:

- aspetti normativi;
- procedure e presupposti;
- principi generali di comportamento;
- confidenzialità e riservatezza;



- etica ed integrità;
- ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione.

Tale formazione dovrà essere erogata con cadenza periodica, al fine di garantirne l'efficacia.

6.4.2. Obblighi informativi

ASM Molfetta prevede che vengano messe a disposizione della persona segnalante informazioni chiare circa il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, interne o esterne. A tal fine, deve essere garantita un'adeguata informativa in ordine all'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne, nonché alle procedure adottate, a tal fine, dall'ente.